FONDO STRATEGICO REGIONALE Modalità Attuative

"Interventi volti al rafforzamento patrimoniale delle PMI liguri per affrontare l'emergenza COVID-19"

Art. 1 - Obiettivi e dotazione iniziale

- 1.1 Scopo dello strumento finanziario (anche il "Fondo") è sostenere le PMI del territorio regionale ligure per affrontare l'emergenza Covid-19 attraverso operazioni di rafforzamento patrimoniale, traguardando in via prospettica nel medio lungo periodo la sostenibilità economico-finanziaria ed industriale nonché il mantenimento e lo sviluppo dei livelli occupazionali. In particolare il Fondo attiva Interventi di ingegneria finanziaria di "micro-equity" e "semi-equity", favorendo il sostegno al circolante ed alle differenze negative di Working capital verificatesi nel drammatico momento economico determinato dal periodo emergenziale della pandemia COVID-19.
- 1.2 Gli Interventi del Fondo possono anche essere finalizzati ad investimenti da parte delle PMI beneficiarie in acquisizioni di Aziende ovvero Rami di Aziende per favorire il mantenimento, il miglioramento e/o il recupero dei livelli occupazionali di realtà in situazione di crisi conclamata o senza la possibilità di continuità aziendale ("Investimenti Distressed"). In particolare le PMI possono beneficiare del Fondo ai fini dell'acquisto e/o all'affitto di aziende o rami d'azienda entrate in procedure concorsuali nel corso del 2019/2020 durante l'emergenza COVID-19 o che non presentino i presupposti di continuità aziendale, al fine di prevenire un impatto negativo sui livelli occupazionali pregressi. Ai fini dell'ammissibilità all'intervento del Fondo l'azienda beneficiaria deve dimostrare e garantire il mantenimento dei livelli occupazionali precedenti all'emergenza COVID-19;
- 1.3 Sono incluse operazioni di management buy out.
- 1.4 Allo strumento finanziario è assegnata una dotazione iniziale di risorse finanziarie pubbliche pari ad euro 14.500.000 a valere sul Fondo Strategico Regionale e concluderà le proprie attività entro il 31/12/2027, fatto salvo un periodo di grazia che ne proroghi la durata fino ad un massimo di 2 anni.

Art. 2 - Soggetti beneficiari

- 2.1 Possono beneficiare degli interventi dello strumento finanziario le imprese che, al momento di presentazione della domanda, sono micro piccole e medie imprese costituite in forma di società di capitali e cooperative di produzione e lavoro di micro, piccole e medie dimensioni, iscritte al Registro Imprese della CCIAA, che rispettino i seguenti parametri:
 - Fatturato non superiore ad Euro 5.000.000;
 - Reddito operativo percentuale maggiore del 4% sul valore della produzione (voce A conto economico CEE);
 - Rapporto tra indebitamento finanziario (ammontare debiti bancari breve e medio/lungo termine) e valore della produzione (voce A conto economico CEE) minore o uguale al 60%.

Il rispetto di tali parametri dovrà emergere dall'ultimo bilancio approvato.

Le imprese, al momento di presentazione della domanda, devono essere in regola con i contributi previdenziali e fiscali, nonché con la normativa in materia di sicurezza sul lavoro, qualora non diversamente disposto da appositi provvedimenti normativi.

- 2.2 Nel caso di operazioni di management buy out, possono beneficiare dello strumento finanziario le imprese che, al momento di presentazione della domanda, sono micro, piccole e medie imprese costituite in forma di società di capitale, iscritte al Registro Imprese della CCIAA, anche non rispondenti ai parametri di cui al punto precedente.
- 2.3 Ai fini della definizione di impresa e della determinazione della dimensione, si utilizza la definizione di cui all' allegato I del Regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014.
- 2.4 Sono escluse dall'accesso agli interventi del fondo le imprese che al momento di presentazione della domanda risultino:
 - sottoposte a scioglimento coatto, liquidazione volontaria o sottoposta a procedure concorsuali, amministrazione controllata, o straordinaria, liquidazione coatta amministrativa, ad eccezione del concordato preventivo con continuità aziendale per il quale sia intervenuto il relativo decreto di ammissione;

 oggetto di sanzione interdittiva o altra sanzione che comporti l'esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi

Sono, inoltre, escluse le imprese che alla data del 31/12/2019 si trovassero in difficoltà ai sensi dell'Art, 2 punto 18) del Regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014.

Art. 3 - Modalità e vincoli degli interventi dello strumento finanziario

3.1. Lo strumento opera attraverso:

- a) investimenti di "micro-equity" attraverso la sottoscrizione di aumenti di capitale al valore nominale fino a detenzione di una partecipazione massima del 49,9%;
- b) investimenti di "semi-equity" attraverso la sottoscrizione di prestiti obbligazionari e/o altri strumenti finanziari partecipativi (di seguito anche indicati "SFP").
- **3.2.** L'intervento dello strumento finanziario è attuato nel rispetto delle condizioni previste dal Regolamento (UE) n. 1407/2013.
- 3.3. Le ricadute economiche e occupazionali dei progetti imprenditoriali oggetto dell'investimento dello strumento devono riguardare sedi operative ubicate nel territorio della regione Liguria, che dovranno essere regolarmente censite presso la C.C.I.A.A. e nella piena disponibilità dell'impresa al momento dell'erogazione dell'investimento. In solo caso di Investimenti Distressed la disponibilità della sede operativa potrà essere prevista in un momento successivo all'erogazione dell'investimento.
- 3.4. Il singolo apporto dello strumento dovrà rispettare i limiti di seguito indicati.
 - a) Nell'ambito dell'investimento di "micro-equity"
 - la partecipazione diretta acquisita non potrà superare il 49,9% del capitale sociale delle imprese beneficiarie. La partecipazione acquisita non può comunque determinare il possesso della maggioranza dei diritti di voto ordinari delle imprese beneficiarie;
 - ii. l'intervento consisterà in un minimo di Euro 25.000 fino ad un massimo di Euro 100.000. Nel solo caso di Investimento "Distressed" consisterà in un minimo di Euro 100.000 fino ad un massimo di Euro 200.000;

- iii. il tempo massimo non potrà essere superiore a 7 anni, potendo prevedere un eventuale "grace period" non superiore a 2 anni in caso di necessità connesse alla dismissione della partecipazione.
- iv. la remunerazione dell'investimento è costituita da un IRR pari all'1,5% annuo.

b) Nell'ambito dell'investimento di "semi-equity"

- in caso di trasformazione in equity, ancorché eventuale, non potrà determinare il superamento del 49,9% del capitale sociale. La partecipazione acquisita non può comunque determinare il possesso della maggioranza dei diritti di voto ordinari delle imprese beneficiarie;
- ii. l'intervento consisterà in un minimo di Euro 25.000 fino ad un massimo di Euro 100.000. In solo caso di Investimento "Distressed" consisterà in un minimo di Euro 100.000 fino ad un massimo di Euro 200.000;
- iii. la durata massima del finanziamento Semi-Equity è ricompresa tra un minimo di 48 mesi fino ad un massimo di 84 mesi e la restituzione potrà avvenire tramite ammortamento o bullet alla fine del periodo;
- iv. la remunerazione del finanziamento Semi-Equity è costituita da una remunerazione finanziaria dell'1,5% annuo;
- v. successivamente all'eventuale conversione dello SFP in Equity, dovrà essere riconosciuta dal beneficiario una remunerazione dell'investimento pari ad un IRR dell'1,5% annuo.
- 3.5. Solo in caso di investimenti Distressed è richiesto l'impegno ad investire da parte della proponente una somma di almeno pari importo a quella oggetto della richiesta (es mezzi propri, di terzi o bancari).
- 3.6. Saranno a carico dell'impresa beneficiaria i costi notarili e legali per l'attivazione dello strumento finanziario partecipativo concesso.
- 3.7. Gli aiuti possono essere cumulati nel rispetto delle condizioni previste dalla disciplina in materia di aiuti di Stato.

4. Modalità di accesso al Fondo

4.1 Domanda

4.1.1 Le domande di ammissione all'Intervento del Fondo devono essere redatte esclusivamente on line accedendo al corrispondente sistema dal sito internet

www.ligurcapital.it compilate in ogni loro parte e complete di tutta la documentazione richiesta, da allegare alle stesse in formato elettronico, firmate con firma digitale in corso di validità dal legale rappresentante dell'impresa proponente (formato PDF.p7m.) e inoltrate esclusivamente utilizzando la procedura informatica di invio telematico, pena l'inammissibilità della domanda stessa, a decorrere dal giorno 30 giugno 2020 e fino alla data di chiusura dello sportello, che verrà fissata con apposito provvedimento della Regione in relazione alle comunicazioni fornite da Ligurcapital.

4.1.2 Le domande potranno essere inviate dal lunedì al venerdì dalle ore 08.30 alle ore 17.30 (salvo festività)

Ligurcapital provvederà a predisporre e rendere disponibile sul proprio sito internet (www.ligurcapital.it) la procedura informatica per la presentazione delle domande nella modalità off-line a far data dal 23 giugno 2020.

4.1.3 Ai fini del rispetto dei termini di presentazione della domanda si considera la data di invio telematico.

Tutte le comunicazioni e tutte le richieste intercorrenti tra le imprese richiedenti e Ligurapital S.p.A. avverranno tramite il sistema Bandi on line e, quando necessario, tramite la Posta Elettronica Certificata (PEC), la quale dovrà risultare già attiva alla data di presentazione della domanda di agevolazione.

4.2 Istruttoria

- 4.2.1 L'istruttoria delle domande presentate è svolta da Ligurcapital S.p.A. mediante procedura valutativa a sportello secondo l'ordine cronologico di presentazione delle stesse a mezzo del sistema informatico "Bandi on line". In caso di domande pervenute nello stesso giorno le cui richieste eccedano i fondi disponibili, verrà effettuato il sorteggio per determinare l'ordine istruttorio.
- 4.2.2 Il procedimento amministrativo relativo alle domande pervenute sarà attuato in conformità alle disposizioni della L.R. 25 novembre 2009, n. 56 (Norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi) e relativo regolamento regionale di attuazione n. 2 del 17/05/2011.

4.2.3 L'attività istruttoria è tesa:

- 1) alla verifica della sussistenza dei requisiti soggettivi di ammissibilità formale ovvero:
 - i. il rispetto delle forme, delle modalità e dei tempi prescritti per l'inoltro della domanda

- e la completezza della documentazione allegata;
- ii. i requisiti soggettivi prescritti dalle modalità attuative in capo al potenziale beneficiario;
- iii. la tipologia e la localizzazione dell'intervento coerente con le prescrizioni del bando;
- iv. il rispetto della normativa comunitaria, nazionale e regionale vigente e delle prescrizioni del bando;
- 2) alla verifica della percorribilità degli interventi attraverso la valutazione dei seguenti elementi:
 - v. il rispetto dei parametri di cui all'art. 2.1
 - vi. la coerenza dell'iniziativa imprenditoriale con le finalità ed obiettivi del Fondo, attraverso l'analisi di una relazione sulla storia societaria e/o dei proponenti, il knowhow specifico ed i prodotti/servizi offerti, gli impatti negativi per il blocco a seguito dei provvedimenti Covid 19, la situazione occupazionale, il target di clienti, le strategie commerciali ed il revenue model dell'azienda, il mercato di riferimento ed il segmento in cui opera
 - vii. la verifica della compagine sociale prevista in seguito all'intervento di Ligurcapital; viii. solo in caso di Investimenti Distressed,
 - la valutazione del piano industriale per l'acquisizione dell'azienda o ramo di azienda nel quale si evidenzi la sostenibilità dell'operazione sia sotto il profilo economico finanziario sia sotto il profilo del mantenimento dei livelli occupazionali antecedenti al periodo emergenziale COVID-19, corredato da piano economico, patrimoniale e finanziario che fornisca adeguati dettagli in merito al piano degli investimenti materiali/immateriali previsti, all'andamento del piano dei ricavi attesi, al piano del personale, alla struttura dei costi aziendali, del piano delle coperture finanziarie in equity e/o debito.
 - l'impegno ad investire da parte del proponente una somma di almeno pari importo a quella oggetto della richiesta (es mezzi propri, di terzi o bancari).

4.2.4 L'esito istruttorio di ciascuna operazione, indicherà in particolare:

- gli esiti dell'esame in merito ai requisiti di accesso dell'impresa richiedente e dell'investimento ammissibile;
- l'analisi in merito alla percorribilità e alla sostenibilità dell'investimento;
- gli aspetti relativi alle condizioni economiche e alle forme tecniche dell'investimento e alle eventuali condizioni vincolanti e/o sospensive dell'intervento:

- le condizioni relative al coinvestimento solo in caso di Investimenti Distressed;
- la exit strategy in caso di partecipazione.
- 4.2.5 La decisione di investimento è subordinata alla verifica dell'esistenza di sufficienti disponibilità del Fondo.
- 4.2.6 In caso di decisione favorevole e nei limiti fissati dalla stessa, Ligurcapital procederà a stipulare gli atti standard necessari all'attuazione dell'intervento ed alle verifiche in merito alle condizioni. Nell'espletamento di tali attività Ligurcapital avrà il compito di assicurare il rispetto delle norme che disciplinano lo strumento e di perseguirne gli interessi.
- 4.2.7 Dovrà essere garantito dal beneficiario il rispetto delle disposizioni di cui all'articolo 53, comma 16-ter, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, così come integrato dalla legge 6 novembre 2012 n. 190, in materia di cd "Pantouflage".
- 4.2.7 L'erogazione dell'investimento ammissibile è subordinata alla dimostrazione che il beneficiario non è destinatario di un ordine di recupero, pendente per effetto di una precedente decisione della Commissione che dichiara un aiuto illegale e incompatibile con il mercato interno.
- 4.2.8 Il beneficiario sarà tenuto al rispetto degli obblighi di cui all'art. 1, commi da 125 a 129 della Legge 4 agosto 2017, n. 124 ("Legge annuale per il mercato e la concorrenza") recanti Misure di trasparenza nel sistema delle erogazioni pubbliche².

5. Governance delle partecipazioni acquisite dal Fondo

dei compensi eventualmente percepiti e accertati ad essi riferiti

5.1 A seguito delle decisioni di investimento e al fine di regolamentare tutti gli aspetti legati alla gestione delle partecipazioni dello strumento, Ligurcapital stipulerà accordi standard con la proprietà della partecipata, allo scopo di tutelare e valorizzare l'investimento dello strumento finanziario favorendone le prospettive di smobilizzo tramite la stipula di contratto di opzione di vendita.

¹ Tale norma prevede che i dipendenti che, negli ultimi tre anni di servizio, hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto delle pubbliche amministrazioni non possono svolgere, nei tre anni successivi alla cessazione del rapporto di pubblico impiego, attività lavorativa o professionale presso i soggetti privati destinatari dell'attività della pubblica amministrazione svolta attraverso i medesimi poteri. I contratti conclusi e gli incarichi conferiti in violazione di quanto previsto dal presente comma sono nulli ed è fatto divieto ai soggetti privati che li hanno conclusi o conferiti di contrattare con le pubbliche amministrazioni per i successivi tre anni ed è prevista la restituzione

² A tale riguardo si ricorda che ai sensi della Legge sopra richiamata sono stati introdotti alcuni obblighi di pubblicità e, le imprese che abbiano ricevuto sovvenzioni, contributi, incarichi retribuiti e comunque vantaggi economici per un importo pari o superiore ad Euro 10.000,00, da parte di Pubbliche amministrazioni e Società pubbliche sono tenute ad indicare, a partire dall'anno 2019 (per gli importi percepiti nell'anno 2018) gli importi ricevuti nel corso dell'anno di riferimento (secondo il criterio contabile di cassa) nella nota integrativa del bilancio di esercizio e nella nota integrativa dell'eventuale bilancio consolidato, ove previsto, entro il termine di redazione degli stessi.

- Tra gli altri aspetti, tali accordi regoleranno i vincoli al mantenimento della/e unità locale/i interessate alle ricadute derivanti dall'intervento sul territorio della Regione Liguria.
- La gestione della partecipazione da parte della Ligurcapital avverrà attraverso un rapporto di collaborazione con il Management della partecipata basato su ampie deleghe, il cui schema generale prevedrà, salvo valutazione dell'opportunità di un differente assetto, quanto segue:
 - il management avrà la piena responsabilità della gestione operativa dell'Azienda,
 nell'ambito di quanto previsto dal business plan concordato;
 - il management terrà costantemente aggiornata Ligurcapital SpA sull'andamento della gestione attraverso l'attivazione di un adeguato sistema di reporting;
 - Ligurcapital fornirà, ove possibile, know how su temi strategici, finanziari, e di corporate finance, mettendo a disposizione le proprie competenze tecniche e relazionali.
- 5.3 Ligurcapital provvederà all'esercizio di tutti diritti inerenti ai titoli posseduti e di ogni altro diritto riquardante lo strumento.

6. Strategie di uscita

- 6.1 Le possibili/più probabili modalità di uscita dello strumento da ciascuna delle partecipazioni dovranno essere previste nelle rispettive decisioni di intervento, in base ad una strategia chiara e realistica.
 - Le exit strategy dovranno essere formalizzate nei contratti di investimento sottoscritti con le imprese beneficiarie e/o i soci delle medesime.
- 6.2 Le modalità di disinvestimento dovranno prevedere il riacquisto da parte dei soci del target mediante la stipula di contratto di opzione di acquisto.
 - Tali modalità verranno definite nel contratto di investimento, e potranno prevedere anche la dilazione per l'acquisto della partecipazione in un arco temporale massimo di 24 mesi.
- 6.3 La dismissione della partecipazione avverrà con una remunerazione prevista nel del contratto di opzione, determinata secondo quanto indicato al punto 3.4.

7. Controlli

- 7.1 I competenti Organi comunitari, statali e regionali possono effettuare, in qualsiasi momento, controlli, anche attraverso ispezioni e sopralluoghi, finalizzati ad accertare la regolarità della realizzazione delle iniziative finanziate, nonché la loro conformità al progetto finanziato.
 - E' fatto pertanto obbligo ai soggetti beneficiari di conservare la documentazione atta a consentire le verifiche e i controlli di cui sopra.
- 7.2 Ligurcapital SpA provvede altresì, ai sensi dell'art.71 del D.P.R. 445/2000, a verificare la veridicità delle dichiarazioni sostitutive prodotte.

8. Tutela della privacy

8.1 Per quanto concerne il trattamento dei dati personali si prega di far riferimento all'informativa allegata al presente Avviso/Bando, resa ai sensi dell'art. 13 del Regolamento UE 679/2016 – Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati.

9. Anticorruzione e Trasparenza

9.1 LigurCapital S.p.A. provvederà alla pubblicazione sul proprio sito internet www.ligurcapital.it alla voce "Società trasparente" dei dati richiesti ai sensi della normativa vigente in materia di Anticorruzione e Trasparenza, con particolare riferimento alla Legge n. 190/2012 e al D. Lgs n. 33/2013.